



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEL 29 APRILE 2021, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E, OCCORRENDO,
IN DATA 6 MAGGIO 2021, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

14 aprile 2021

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di COPERNICO SIM S.P.A. (la “**Società**”) in relazione all’Assemblea degli Azionisti, convocata in sede ordinaria e straordinaria il giorno 29 aprile 2021, in prima convocazione, alle ore 10:00, in Udine, via Cavour n. 20, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 6 Maggio 2021, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2020, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina di un amministratore indipendente, ai sensi dell’art. 25, comma 2, dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell’art. 2357 ter del Codice Civile e delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Conferimento di incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica dell’art. 10 (Offerte pubbliche di acquisto), dell’art 11 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), dell’art. 12 (Competenze dell’assemblea ordinaria), dell’art. 13 (Competenze dell’assemblea straordinaria), dell’art. 16 (Assemblea: determinazione dei quorum), dell’art. 25 (Composizione dell’organo amministrativo) e dell’art. 26 (Nomina e sostituzione dell’organo amministrativo) dello Statuto sociale, a fini di adeguamento al Regolamento Emittenti AIM. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Bilancio al 31 dicembre 2020, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 30 marzo 2021. Al riguardo, si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data 30 marzo 2021 e disponibile sul sito internet della Società.

La documentazione relativa al primo punto posto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale della Società in Udine, via Cavour n. 20, e consultabile nel sito internet www.copernicosim.com, sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee". Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al primo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, relativamente all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria di COPERNICO SIM S.P.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;*
- preso atto delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione,*

delibera

- di approvare nel suo complesso e nelle singole appostazioni, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e la Relazione sulla Gestione che lo accompagna e tutti gli allegati, così come letti e illustrati;*
- di riportare a nuovo il risultato negativo di Euro 240.292;*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.”*

2. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito all'approvazione della Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa la ("Policy").

La Policy illustra i principi guida, l'organizzazione societaria e funzionale, gli obiettivi e gli strumenti che costituiscono le componenti base per la gestione del sistema di remunerazione e incentivazione all'interno della SIM e gli strumenti adottati per ridurre o attenuare rischi rilevanti per la SIM, che possano comprometterne la solidità patrimoniale.

I sistemi retributivi non sono in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della SIM, coerentemente con quanto definito nell'ambito delle disposizioni sul processo di controllo prudenziale.

I sistemi di remunerazione e incentivazione del personale sono disegnati in modo tale da favorire il rispetto del complesso delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie nonché degli eventuali codici di condotta. Essi, soprattutto quando riferiti agli addetti commerciali della SIM – sia interni che esterni – non possono basarsi solo su obiettivi commerciali, ma devono essere ispirati a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, contenimento dei rischi legali e reputazionali, tutela e fidelizzazione della clientela, rispetto delle disposizioni di autodisciplina eventualmente applicabili.

L'intera remunerazione è divisa tra la componente fissa e quella variabile e il rapporto è opportunamente bilanciato, puntualmente determinato e attentamente valutato in relazione alle caratteristiche della SIM e delle diverse categorie di personale, in specie di quello rientrante tra il personale più rilevante.

La documentazione relativa al secondo punto posto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale della Società in Udine, via Cavour n. 20, e consultabile nel sito internet www.copernicosim.com, sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee". Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al secondo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di COPERNICO SIM S.P.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- esaminata e discussa la Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa,*

delibera

- di approvare la Policy in materia di remunerazione e incentivazione, valutandone la sua conformità;*
- di prendere atto dell'informativa sulle remunerazioni del personale rilevante, applicate per l'esercizio 2020, di cui all'art. 450 del CRR;*



- *di conferire al consiglio di amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.*

3. Nomina di un amministratore indipendente, ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla nomina di un amministratore indipendente, ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello Statuto.

Come previamente comunicato in data 21 maggio 2020, il Consiglio di Amministrazione, con delibera in pari data, ha nominato per cooptazione il dott. Luigi Gaffuri, quale nuovo membro indipendente dell'organo amministrativo, in sostituzione di un amministratore dimissionario.

La cooptazione del nuovo membro dell'organo amministrativo è avvenuta in conformità a quanto previsto dall'articolo 26.3.1 dello Statuto sociale e dall'articolo 2386 del codice civile.

La nomina del componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del membro che, previamente nominato ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, decadrà alla data dell'Assemblea, verrà effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 25.2 dello Statuto sociale (che prevede che almeno un componente del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF) e dell'art. 26.1 dello Statuto sociale, cui si rinvia integralmente. All'elezione di tale amministratore procede l'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, si ricorda, *inter alia*, che le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno entro le ore 13:00 del settimo (7°) giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il cinque per cento (5%) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Ciascuna lista deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al numero progressivo 1. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea.

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o che, comunque, risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

L'Assemblea preliminarmente delibererà a maggioranza il numero dei membri da eleggere e quindi alle elezioni degli Amministratori si procederà come segue:

- a) ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista;
- b) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;

- c) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Si precisa che non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero degli amministratori da eleggere.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Ai fini del rilascio del parere positivo del Nomad, si rinvia all'apposita procedura pubblicata sul sito web della Società nella sezione *Investor Relations*.

Il Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato, ai sensi dell'art. 26.1 dello Statuto sociale, di proporre la conferma nella carica del dott. Luigi Gaffuri, attuale Consigliere indipendente già cooptato dal Consiglio di Amministrazione e, pertanto,

presenta

la seguente lista per la nomina del Consigliere indipendente.

Sezione n. 1: Candidato alla carica di Consigliere Indipendente

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	Consigliere Indipendente	Luigi Gaffuri	Bergamo - 14/11/1960	GFFLGU60S14A794V

Il dott. Luigi Gaffuri, i cui requisiti sono stati già oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione al momento della sua cooptazione, ha attestato, con apposita dichiarazione e sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e professionali stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale.

Si precisa che il cui curriculum vitae del dott. Luigi Gaffuri è disponibile sul sito della Società, all'indirizzo www.copernicosim.com, nella sezione *Investor Relations / Corporate governance*.

Si rileva, inoltre, che la conferma nella carica di consigliere indipendente del dott. Luigi Gaffuri è stata valutata positivamente dal Nominated Adviser della Società, EnVent Capital Markets Ltd, come previsto dall'art.6-bis, Parte Prima, del Regolamento Emittenti dell'AIM Italia, approvato da Borsa Italiana S.p.A., come successivamente modificato e integrato con Avviso di Borsa Italiana n. 17857 del 6 luglio 2020.



Determinazione dell'emolumento

Vi ricordiamo che lo statuto della Società, all'art. 36.1 prevede che ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina. Il Consiglio di Amministrazione propone al riguardo di prevedere un compenso di Euro 10.000,00 annui, per l'amministratore nominando.

4. Autorizzazione alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 ter del Codice Civile e delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla proposta di autorizzazione alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 ter del Codice Civile e delle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

La Società ha autorizzato l'acquisto di azioni proprie. Come altresì indicato nel relativo documento di ammissione, al momento della quotazione delle azioni della Società sull'AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la Società deteneva n. 55.500 azioni proprie. Non è intervenuta alcuna variazione in riferimento al loro ammontare che, alla data odierna è sempre pari a n. 55.500 azioni.

Riteniamo utile, con l'occasione della prossima Assemblea, proporre di rilasciare una apposita autorizzazione a disporre di azioni proprie.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie

L'autorizzazione alla disposizione (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) di azioni proprie oggetto della presente proposta si rende opportuna al fine di dotare la Società di uno strumento flessibile e funzionale al perseguimento di finalità compatibili con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari; nei limiti previsti dalla normativa vigente e, ove applicabili, in conformità a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza, pro tempore vigenti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 596/2014, e in particolare, al fine di consentire alla Società di:

- dotarsi della provvista necessaria per il pagamento nell'ambito di operazioni societarie e/o finanziarie di natura straordinaria, al fine di utilizzare le azioni proprie in portafoglio come mezzo di pagamento (o eventualmente di garanzia) in operazioni di natura straordinaria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni e cessioni, ricevere i fondi necessari per progetti di acquisizione, e/o nell'ambito di operazioni di scambio e/o cessione di pacchetti azionari e/o per la conclusione di alleanze commerciali e/o strategiche o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario e/o gestionale per la Società;
- disporre delle azioni proprie in relazione a piani di compensi e di incentivazione a favore di amministratori e/o dipendenti della Società e/o consulenti finanziari che collaborano con la Società che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, a fini di fidelizzazione e premialità sugli obiettivi raggiunti, in linea e conformemente con quanto stabilito dalla Policy in materia di remunerazione e incentivazione, oggetto di deliberazione assembleare.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Alla data odierna, il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 1.950.000 azioni ordinarie, di cui n. 55.500 azioni proprie, pari al 5.21% circa del capitale sociale, tutte aventi valore nominale di Euro 1 cadauna.

Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione sottoposta all'Assemblea comprende la facoltà del Consiglio di Amministrazione e, per esso, ad uno più amministratori a ciò delegati, di disporre delle azioni proprie in portafoglio, in tutto o in parte, in una o più volte ed è richiesta senza limiti temporali.

Modalità di esecuzione delle operazioni, corrispettivo minimo e massimo

Le azioni proprie in portafoglio potranno essere oggetto di disposizione come segue:

1. mediante alienazione in borsa o ai blocchi, anche a seguito di trattativa privata; in questi casi, il prezzo minimo di alienazione non dovrà essere inferiore del 20% della media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni registrati da Borsa Italiana S.p.A. nei 3 giorni precedenti ad ogni singola operazione e, comunque, nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti;
2. quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni o aziende; in questi casi, tali operazioni di disposizione potranno essere effettuate ad un corrispettivo che non potrà essere inferiore del 15% della media aritmetica del prezzo ufficiale registrato dal titolo nei 90 giorni precedenti la data di alienazione;
3. al di fuori dei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2, tramite vendita a fronte della percezione di un corrispettivo in denaro, per un prezzo di cessione non inferiore al 90% del costo medio ponderato di acquisto delle azioni cedute e comunque non inferiore al minore dei prezzi di acquisto;
4. nell'ambito di assegnazione, [anche] a titolo gratuito, di azioni in relazione a piani di compensi ed incentivazione basati su strumenti finanziari a favore di amministratori e/o dipendenti della Società e/o consulenti finanziari che collaborano con la Società che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, a fini di fidelizzazione e premialità sugli obiettivi raggiunti, in linea e conformemente con quanto stabilito dalla Policy in materia di remunerazione e incentivazione, oggetto di deliberazione assembleare.

I predetti limiti di prezzo potranno essere derogati nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie (o di costituzione di garanzie sulle medesime) nell'ambito della realizzazione di operazioni connesse a progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per l'Emittente o per il Gruppo.

Le operazioni di disposizione di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato ed in conformità alle prassi di mercato ammesse (ove applicabili).

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, qualora concordiate con la proposta del Consiglio di Amministrazione, vista la disposizione di cui all'art. 2357-ter del codice civile, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea ordinaria di COPERNICO SIM S.P.A.,

- udita l'esposizione del Presidente

delibera

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso uno o più amministratori a ciò appositamente delegati, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, possano disporre delle azioni proprie in portafoglio, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera, nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato ed in conformità alle prassi di mercato ammesse (ove applicabili), stabilendo quanto segue:

1.1. la cessione potrà avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società ivi comprese, a titolo esemplificativo, l'alienazione in borsa e/o sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, e fuori borsa quale corrispettivo di partecipazioni o aziende, nonché per la conclusione di accordi con partners strategici e comunque sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia, con la precisazione che:

- 1.1.1. *in caso di alienazione in borsa e/o ai blocchi, il prezzo di cessione di ciascuna azione non potrà essere inferiore del 20% della media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni registrati da Borsa Italiana S.p.A. nei 3 giorni precedenti ad ogni singola operazione;*
 - 1.1.2. *in caso di disposizione effettuata per l'acquisto di partecipazioni o aziende, il corrispettivo per azione non potrà essere inferiore del 15% della media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni registrati da Borsa Italiana S.p.A. nei 90 giorni precedenti la data di alienazione;*
 - 1.1.3. *il prezzo della cessione, nel caso in cui la vendita sia attuata a fronte della percezione di un corrispettivo in denaro (al di fuori delle ipotesi di cui ai precedenti punti 1.1.1 e 1.1.2), non potrà essere inferiore al 90% del costo medio ponderato di acquisto delle azioni cedute e comunque non potrà essere inferiore al minore dei prezzi di acquisto;*
 - 1.1.4. *le assegnazioni, anche a titolo gratuito, di azioni in relazione a piani di compensi ed incentivazione basati su strumenti finanziari a favore di amministratori e/o dipendenti della Società e/o consulenti finanziari che collaborano con la Società che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, a fini di fidelizzazione e premialità sugli obiettivi raggiunti, dovranno avvenire in linea e conformemente con quanto stabilito dalla Policy in materia di remunerazione e incentivazione, oggetto di deliberazione assembleare;*
 - i predetti limiti di prezzo potranno essere derogati nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie (o di costituzione di garanzie sulle medesime) nell'ambito della realizzazione di operazioni connesse a progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per l'Emittente o per il Gruppo;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso ad uno o più amministratori a ciò appositamente delegati, ogni potere occorrente al fine di eseguire le deliberazioni assunte, anche a mezzo di procuratori speciali o intermediari specializzati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti, anche in tema di abusi di mercato ed in conformità alle prassi di mercato ammesse (ove applicabili) e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti.*

5. Conferimento di incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, si ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 giunge a termine l'incarico di revisione legale dei conti (l'"**Incarico**"), conferito a Ria Grant Thornton S.p.A. nominata dall'Assemblea ordinaria in data 2 maggio 2012, pertanto siete convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla proposta di conferimento di incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 e determinazione del relativo compenso.

Ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. 39/2010, il conferimento dell'incarico alla società di revisione compete all'assemblea ordinaria degli azionisti su proposta motivata del Collegio Sindacale. A tale proposito si rammenta che sono pervenute alla Società le proposte da parte di Crowe Bompani S.p.A., Nexia Audirevi S.p.A. e Deloitte & Touche S.p.A. e si rileva che il Collegio Sindacale, ad esito delle attività di propria competenza, ha predisposto, in ossequio alla normativa vigente e secondo le finalità della stessa, la propria Proposta motivata, contenente il proprio giudizio preferenziale a favore dell'Offerta presentata da Deloitte & Touche S.p.A..

La documentazione relativa al quinto punto posto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale della Società in Udine, via Cavour n. 20, e consultabile nel sito internet www.copernicosim.com, sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee". Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al quinto punto all'ordine del giorno, parte ordinaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di COPERNICO SIM S.P.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale;*
- *preso atto della proposta di incarico pervenuta dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.*

Delibera

di conferire alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A, sede in Milano, Via Tortona, 25, i seguenti incarichi:

- *revisione contabile del bilancio di esercizio di Copernico SIM S.p.A. relativo agli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2029, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;*
- *verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, in riferimento agli esercizi con chiusura dal 2021 al 2029, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;*

- *revisione contabile limitata della relazione semestrale di Copernico Sim S.p.A. al 30 giugno, per gli esercizi con chiusura dal 2021 al 2029;*
- *verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, in riferimento agli esercizi con chiusura dal 2021 al 2029;*
- *svolgimento delle procedure di verifica finalizzate al rilascio dell'attestazione per il Fondo Nazionale di Garanzia per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2029.*
- *che gli incarichi conferiti con la presente deliberazione siano conferiti alle condizioni indicate nella proposta motivata del Collegio Sindacale ed in particolare:*
- *euro 26.000,00 complessivi per ciascun esercizio, oltre il rimborso del contributo di vigilanza, il rimborso delle spese vive, nonché l'IVA come per legge e l'adeguamento in base alla variazione dell'indice ISTAT.*
- *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, per l'espletamento di tutte le formalità inerenti il conferimento dell'incarico in questione.*

1. **Modifica dell'art. 10 (Offerte pubbliche di acquisto), dell'art 11 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), dell'art. 12 (Competenze dell'assemblea ordinaria), dell'art. 13 (Competenze dell'assemblea straordinaria), dell'art. 16 (Assemblea: determinazione dei quorum), dell'art. 25 (Composizione dell'organo amministrativo) e dell'art. 26 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo) dello Statuto sociale, a fini di adeguamento al Regolamento Emittenti AIM. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica dello statuto sociale al fine di adeguamento dello stesso al Regolamento Emittenti AIM.

A tal fine, si propone di effettuare le modifiche di seguito illustrate.

<i>Testo vigente</i>	<i>Nuovo testo proposto</i>
Articolo 10 – Offerte pubbliche di acquisto	Articolo 10 – Offerte pubbliche di acquisto
10.1 Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.	10.1 Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.
10.2 A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia - e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe - si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni (in seguito “la disciplina richiamata”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria – articoli 106, 108, 109 e 111 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia.	10.21 A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla s Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni (in seguito “la disciplina richiamata ”) materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “Disciplina Richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato. in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria – articoli 106, 108, 109 e 111 TUF

	<p>(anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia.</p> <p>Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento AIM Italia predisposto da Borsa Italiana S.p.A., che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p>
<p>10.3 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana s.p.a.</p>	<p>10.3 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana s.p.a.</p>
<p>10.4 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1 TUF (anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto) non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.</p>	<p>10.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il H superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1 TUF (anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto) commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla D disciplina R richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi</p>

	<p>inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.</p>
<p>10.5. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".</p>	<p>10.52. La Ddisciplina Rrichiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".</p>
<p>10.6 Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana s.p.a. che provvede ad eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana s.p.a.</p>	<p>10.6—Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana Ss.p.aA. che provvede ad eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana Ss.p.aA.</p>
<p>10.7 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana s.p.a. provvederà alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli</p>	<p>10.73 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana Ss.p.aA. provvederà alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del cCollegio in carica. Le Il Panel renderà le proprie determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con senza formalità di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano sentiti l'offerente, Borsa Italiana, così come gli</p>

<p>altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.</p>	<p>azionisti e qualsiasi altro soggetto titolare di un concreto e diretto interesse sul quale la determinazione da assumere possa impattare, e che intenda essere sentito (c.d. soggetti titolari di interesse). Le determinazioni saranno rese sulla base della Disciplina Richiamata nonché delle disposizioni del TUF (e delle relative disposizioni di attuazione e degli orientamenti Consob) indicate all'art. 6-bis del Regolamento AIM Italia.</p> <p>I soggetti titolari di interesse forniscono al Panel le informazioni e la documentazione che vengano richieste da quest'ultimo al fine di rendere la propria determinazione. Le comunicazioni da e verso il Panel sono effettuate in lingua italiana. È facoltà del Presidente del Panel stabilire ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri di quest'ultimodel collegio, se la questione debba essere determinata per via collegiale o da ad un solo membro del Panel stesso collegio.</p>
<p>10.8 La società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potrebbe insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita anche i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di</p>	<p>10.8 La società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti I soggetti titolari di interesse possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su determinazione di quest'ultimo in merito a ogni questione che potrebbe potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, e comunque entro 45 giorni dalla data in cui gliene sia fatta richiesta e compatibilmente con lo svolgimento dell'offerta, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati alla società e agli azionisti,</p>

<p>offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana s.p.a.</p>	<p>che saranno tenuti a fornirle, tutte le informazioni necessarie per formare una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita anche i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana s.p.a.</p> <p>Le determinazioni del Panel avranno efficacia vincolante per la società e gli azionisti, e saranno soggette a piena pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito di Borsa Italiana, in forma integrale o per estratto, eventualmente anche in forma anonima e, comunque, ove necessario, in via d'urgenza, attraverso qualsiasi altro mezzo ritenuto utile dal Panel stesso.</p> <p>La liquidazione dei costi ed oneri del procedimento di determinazione da parte del Panel è disposta dal Panel sulla base del tariffario in essere al momento di ricezione della richiesta. La parte richiedente sarà tenuta al pagamento dei costi ed oneri del procedimento stesso: nel caso di partecipazione di più parti, le parti partecipanti al procedimento saranno solidalmente tenute al pagamento di costi ed oneri. Il Panel avrà facoltà di allocare l'onere degli stessi a carico di una o più di esse sulla base del contenuto del provvedimento adottato a seguito del contraddittorio, alla luce delle posizioni espresse dalle stesse nell'ambito del procedimento.</p>
<p>10.9 Fermo restando quanto precede, ai sensi dell'art. 106 comma 3-quater del TUF, l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3 lett. (b) del TUF (c.d. OPA da consolidamento) non si</p>	<p>10.96 Fermo restando quanto precede, ai sensi dell'art. 106 comma 3-quater del TUF, l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3 lett. (b) del TUF (c.d. OPA da consolidamento) non si applica</p>

<p>applica fino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione ovvero, ove antecedente, fino al momento in cui la società perda la qualificazione di "PMI".</p>	<p>fino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione ovvero, ove antecedente, fino al momento in cui la società perda la qualificazione di "PMI".</p>
<p>10.11 Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.</p>	<p>10.11 Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.</p>
<p>10.12 Con specifico riferimento alle ipotesi di cui agli artt. 108 e 111 del TUF, fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui all'articolo 108, comma 4 del TUF, come richiamato dall'art.111 del TUF, il prezzo per l'esercizio dell'obbligo ovvero del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo dell'eventuale offerta pubblica di acquisto effettuata nei dodici mesi precedenti il sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti; ii) il prezzo medio registrato dalle azioni nei sei mesi precedenti il sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti, per quanto noto al consiglio di amministrazione e (iii) il prezzo ufficiale delle azioni registrato alla data del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti, per quanto noto al consiglio di amministrazione.</p>	<p>10.127 Con specifico riferimento alle ipotesi di cui agli artt. 108 e 111 del TUF Fintantoché le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione. In particolare, fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui all'articolo 108, comma 4 del TUF, come richiamato dall'art.111 del TUF, il prezzo per l'esercizio dell'obbligo ovvero del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo dell'eventuale offerta pubblica di acquisto effettuata nei dodici mesi precedenti il sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti; (ii) il prezzo medio registrato dalle azioni nei sei mesi precedenti il sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i</p>

	<p>predetti soggetti, per quanto noto al consiglio di amministrazione e (iii) il prezzo ufficiale delle azioni registrato alla data del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti, per quanto noto al consiglio di amministrazione.</p> <p>Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p>
<p>Art.11 – Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti</p>	<p>Art.11 – Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti</p>
<p>11.1 In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società su AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non siano rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rende applicabile, per richiamo volontario e in quanto compatibile, la disciplina relativa alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), salvo quanto di seguito previsto. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-bis del TUF.</p>	<p>11.1 In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società su AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non siano rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rende applicabile, per richiamo volontario e in quanto compatibile, la disciplina relativa alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), salvo quanto di seguito previsto. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-bis del TUF.</p> <p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni</p>

	<p>sull'AIM Italia, trova applicazione la “Disciplina sulla Trasparenza” come definita nel Regolamento AIM Italia, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento AIM Italia).</p>
<p>11.2 Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per “partecipazione” quanto previsto al precedente articolo 10.10.) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (in seguito “Partecipazione Significativa”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della società. Nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell’adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato alla società senza indugio secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata.</p>	<p>11.2 Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per “partecipazione” quanto previsto al precedente articolo 10.10.) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (in seguito “Partecipazione Significativa”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della società. Nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell’adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato alla società senza indugio secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata.</p> <p>Ciascun azionista dovrà comunicare qualsiasi “Cambiamento Sostanziale”, così come definito dal Regolamento AIM Italia, al consiglio di amministrazione della società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione decorrenti dal giorno in</p>

	<p>cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.</p>
<p>11.3 L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.</p>	<p>11.3 L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.</p>
<p>11.4 La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.</p>	<p>11.4 La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.</p>
<p>11.5 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.</p>	<p>11.5 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.</p>
<p>11.6 In caso di inosservanza di tale divieto la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al</p>	<p>11.6 In caso di inosservanza di tale divieto la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma</p>

<p>comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.</p>	<p>precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.</p>
<p>11.7 Il consiglio di amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella società.</p>	<p>11.37 La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella società. di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.</p>
<p>Art. 12 - Competenze dell'assemblea ordinaria</p>	<p>Art. 12 - Competenze dell'assemblea ordinaria</p>
<p>12.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.</p>	<p><i>[INVARIATO]</i></p>
<p>12.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a)- l'approvazione del bilancio; b)- la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti; c)- la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, se non è stabilito dallo statuto; d)- la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; e)- quant'altro previsto dal presente statuto. <p>Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su</p>	<p>12.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a)- l'approvazione del bilancio; b)- la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti; c)- la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, se non è stabilito dallo statuto; d)- la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; e)- quant'altro previsto dal presente statuto. <p>Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su</p>

<p>AIM Italia, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare preventivamente, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>(ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana s.p.a. decida diversamente, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione su AIM Italia delle azioni e/o degli altri strumenti finanziari della società, fermo restando che la revoca - salvo che Borsa Italiana s.p.a. decida diversamente - con il voto favorevole di almeno il novanta per cento (90%) degli azionisti presenti in Assemblea ovvero con la diversa percentuale ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Tale previsione si applica anche per l'adozione delle delibere che abbiano come effetto, anche indiretto, quello di determinare la revoca dalla negoziazione su AIM Italia delle azioni della società. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione su AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.</p>	<p>AIM Italia, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare preventivamente, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; e/o</p> <p>(ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana s.p.a. decida diversamente, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione su AIM Italia delle azioni e/o degli altri strumenti finanziari della società, fermo restando che la revoca - salvo che Borsa Italiana s.p.a. decida diversamente - con il voto favorevole di almeno il novanta per cento (90%) degli azionisti presenti in Assemblea ovvero con la diversa percentuale ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Tale previsione si applica anche per l'adozione delle delibere che abbiano come effetto, anche indiretto, quello di determinare la revoca dalla negoziazione su AIM Italia delle azioni della società. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione su AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.</p>
<p>Art. 13 - Competenze dell'assemblea straordinaria</p>	<p>Art. 13 - Competenze dell'assemblea straordinaria</p>
<p>13.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:</p> <p>a)- le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 24.2 del presente statuto;</p>	<p><i>[INVARIATO]</i></p>

<p>b)- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;</p> <p>c)- la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 7 del presente statuto;</p> <p>d)- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.</p>	
<p>13.2 L'attribuzione all'organo amministrativo delle competenze indicate all'articolo 24.2 del presente statuto, altrimenti spettanti all'assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea stessa, che mantiene il potere di deliberare in materia.</p>	<p>13.2 L'attribuzione all'organo amministrativo delle competenze indicate all'articolo 24.2 del presente statuto, altrimenti spettanti all'assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea stessa, che mantiene il potere di deliberare in materia.</p>
<p>13.3 Qualsiasi delibera di competenza dell'assemblea straordinaria che comporti la revoca delle azioni della società dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione), ferme restando in ogni caso le maggioranze deliberative previste per legge, devono essere approvate col voto favorevole di almeno il novanta per cento (90%) dei voti espressi in assemblea o con la minore percentuale eventualmente stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.</p>	<p>13.3 Qualsiasi delibera di competenza dell'assemblea straordinaria che comporti la revoca delle azioni della società dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione), ferme restando in ogni caso le maggioranze deliberative previste per legge, devono essere approvate col voto favorevole di almeno il novanta per cento (90%) dei voti espressi in assemblea o con la minore percentuale eventualmente stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.</p>
<p>Art. 16 - Assemblea: determinazione dei quorum</p>	<p>Art. 16 - Assemblea: determinazione dei quorum</p>

<p>16. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.</p>	<p>16.1 Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.</p>
	<p>16.2 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p>
<p>Art. 25 - Composizione dell'organo amministrativo</p>	<p>Art. 25 - Composizione dell'organo amministrativo</p>
<p>25.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre (3) a undici (11) membri, anche non azionisti.</p>	<p><i>[INVARIATO]</i></p>
<p>25.2 In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un componente del Consiglio di Amministrazione dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.</p>	<p>25.2 In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser, ai sensi del Regolamento AIM Italia, dovrà essere in</p>

	<p>possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.</p>
Art. 26 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo	Art. 26 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo
<p>26.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.</p> <p>Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente intenda presentare una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno entro le ore 13:00 del settimo (7°) giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il cinque per cento (5%) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di</p>	<p>26.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.</p> <p>Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente intenda presentare una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno entro le ore 13:00 del settimo (7°) giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il cinque per cento (5%) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la</p>

<p>ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Ciascuna lista deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al numero progressivo 1. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea.</p> <p>Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o che, comunque, risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>L'Assemblea preliminarmente delibererà a maggioranza il numero dei membri da eleggere e quindi alle elezioni degli Amministratori si procederà come segue:</p> <p>a)- ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista;</p> <p>b)- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;</p> <p>c)- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo,</p>	<p>sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche unitamente ad un documento rilasciato dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società. Ciascuna lista deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al numero progressivo 1. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea.</p> <p>Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o che, comunque, risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>L'Assemblea preliminarmente delibererà a maggioranza il numero dei membri da eleggere e quindi alle elezioni degli Amministratori si procederà come segue:</p> <p>a)- ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista;</p> <p>b)- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa un numero di amministratori pari</p>
---	---

neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di elezione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;

c)- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di elezione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

<p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero degli amministratori da eleggere.</p> <p>Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.</p>	<p>Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero degli amministratori da eleggere.</p> <p>Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.</p>
<p>26.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito al momento della loro nomina - e, comunque, per non oltre tre (3) esercizi - e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p>	<p><i>[INVARIATO]</i></p>
<p>26.3.1 In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno (a condizione che tale candidato sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica) o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di</p>	<p><i>[INVARIATO]</i></p>

<p>amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.</p> <p>26.3.2.1 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.</p> <p>26.3.2.2 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>26.3.3 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.</p>	
<p>26.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore. Nell'eventualità che un amministratore sia revocato, in nessun caso egli avrà diritto ad un indennizzo.</p>	<p><i>[INVARIATO]</i></p>

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria di COPERNICO SIM S.P.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;
- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera



di modificare, come da proposta, l'art. 10 (Offerte pubbliche di acquisto), l'art 11 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), l'art. 12 (Competenze dell'assemblea ordinaria), l'art. 13 (Competenze dell'assemblea straordinaria), l'art. 16 (Assemblea: determinazione dei quorum), l'art. 25 (Composizione dell'organo amministrativo) e l'art. 26 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo) dello Statuto sociale, nei termini illustrati e, in particolare, come meglio di seguito indicato.

Udine, 14 aprile 2021

Per il Consiglio di
Amministrazione

Saverio Scelzo

Presidente